

**CENTRO DI SERVIZI D'ATENEO PER LA RICERCA  
PRECLINICA AVANZATA IN VIVO  
Center for Advanced Preclinical *in vivo* Research – CAPiR**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro di Servizi d'Ateneo per la ricerca preclinica avanzata *in vivo* – *Center for Advanced Preclinical in vivo Research* - CAPiR, di seguito indicato come "Centro".

**Art. 2 - Utenti del Centro**

1. Sono utenti del Centro coloro che ne abbiano fondata necessità in ragione della loro attività di studio e ricerca, previa richiesta motivata indirizzata al Presidente del Centro.

**Art. 3 - Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) il Comitato di gestione.

**Art. 4 - Unità di supporto**

1. Sono unità di supporto scientifico e operativo del Centro:
  - a) il Consiglio scientifico;
  - b) l'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA).

**Art. 5 - Presidente**

1. Il Presidente del Centro, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, è il Rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, curandone l'esecuzione delle delibere.

**Art. 6 - Titolare**

1. Il Titolare è il Rettore o un suo delegato, scelto tra il personale docente a tempo pieno esperto in materia.
2. Il Titolare convoca e presiede il Consiglio scientifico del Centro.
3. Il Titolare garantisce il rispetto della specifica normativa in materia e delle relative indicazioni ministeriali.

**Art. 7 - Direttore**

1. Il Direttore del Centro è il Direttore generale dell'Università degli Studi di Catania o un suo delegato, individuato tra il personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25

dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali.
3. Il Direttore può adottare atti negoziali, connessi alla gestione del Centro, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e dai relativi manuali.
4. Il Direttore, infine:
  - a) provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro;
  - b) è responsabile dei locali e delle strutture assegnate al Centro;
  - c) esercita attività di coordinamento, gestione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico assegnato al Centro;
  - d) organizza gli uffici ed i servizi del Centro.

#### **Art. 8 - Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione è composto, oltre che dal Presidente, dal Direttore, il quale esercita anche le funzioni di segretario, e da due docenti a tempo indeterminato, con competenze gestionali, designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Rettore.
2. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Alle sedute del Comitato di gestione possono essere invitati a partecipare il titolare ed il responsabile del benessere e della cura degli animali di cui al successivo art. 11.
4. Il Comitato di gestione si riunisce in via ordinaria bimestralmente e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente del Centro ritenga opportuno convocarlo nell'interesse del Centro, ovvero quando ne facciano richiesta motivata uno o più componenti del Comitato.
5. Il Comitato di gestione è convocato con le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento d'Ateneo.
6. Il Comitato di gestione, al fine di ottemperare agli obblighi di gestione del Centro, svolge le seguenti funzioni:
  - a. sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo il programma annuale o pluriennale di attività del Centro;
  - b. propone al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, sentito il Consiglio scientifico, eventuali modifiche del decreto istitutivo e del regolamento di funzionamento del Centro;
  - c. propone al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso o perduti o comunque ceduti;
  - d. predispone la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dal Centro e la presenta al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
  - e. tramette al Direttore generale le risultanze economico-finanziarie relative a tutti i fondi gestiti dal Centro e la relazione sulle attività gestionali svolte nell'ambito del programma annuale di cui alla lett. a) del presente articolo;
  - f. avanza, anche su proposta del Consiglio scientifico, richieste di spazi, di servizi tecnico-amministrativi e di personale al Direttore generale;
  - g. propone la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica

- amministrazione e con enti pubblici e privati, e propone prestazioni a favore di terzi, corredate dai relativi piani finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per le prestazioni conto terzi e altre prestazioni a pagamento;
- h. presenta richieste di fondi non programmati e stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla struttura per le sue attività.

### **Art. 9 - Consiglio scientifico**

1. Il Consiglio scientifico è unità di supporto e consulenza scientifica del Centro.
2. Il Consiglio scientifico è composto dal Titolare, in qualità di Coordinatore, e da 3 componenti nominati dal Rettore, sentito il Comitato di gestione, di cui almeno uno esterno, scelti tra esperti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro. Sui nominativi proposti dal Rettore esprime parere il Senato accademico.
3. Il Consiglio scientifico e in particolare il suo Coordinatore possono avvalersi nella loro attività di esperti, scelti per la loro competenza sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni con voto consultivo.
4. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipano anche il Direttore del Centro, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, e il Responsabile del benessere e della cura degli animali di cui all'art. 11.
5. Il Consiglio scientifico:
  - a. formula proposte sui programmi da porre in essere e sull'organizzazione dell'attività di ricerca del Centro,
  - b. formula proposte ai fini della redazione del programma delle attività, da sottoporre al Comitato di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. a;
  - c. esprime parere al Comitato di gestione sull'eventuale nomina dei responsabili scientifici delle piattaforme del CAPIR, di cui al successivo art. 15;
  - d. propone al Comitato di Gestione eventuali modifiche del decreto istitutivo e del regolamento di funzionamento del Centro;
  - e. propone al Comitato di gestione richieste di spazi, di servizi tecnico-amministrativi e di personale da sottoporre al Direttore generale;
  - f. individua i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento delle attività del Centro;
  - g. propone al Comitato di gestione la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, che siano di specifico interesse della struttura;
  - h. recepisce e pone in essere le delibere dell'OPBA di cui all'art. 26, comma 1, lett. c, del d.lgs. 26/2014.
6. Le modalità e i termini di convocazione del Consiglio sono stabiliti dal Regolamento d'Ateneo.
7. I componenti del Consiglio scientifico, ad eccezione del Coordinatore e del Direttore, ai fini della trasparenza e/o di non generare forme di incompatibilità amministrativa, non possono essere componenti del Comitato di gestione di cui al precedente art. 8.

#### **Art. 10 - Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)**

1. L'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) è nominato dal Consiglio di amministrazione, su indicazione del Rettore, che individua il componente che svolgerà le funzioni di presidente.
2. L'OPBA:
  - a. promuove ed assicura la cura ed il benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali negli stabulari dell'Ateneo, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - b. promuove la cultura della sostituzione, riduzione e perfezionamento (3 R);
  - c. esprime pareri motivati sui progetti di ricerca che coinvolgono la sperimentazione animale.
3. L'Organismo è composto da:
  - a. il responsabile del benessere e della cura degli animali;
  - b. il medico veterinario designato;
  - c. due docenti esperti in statistica degli animali da laboratorio;
  - d. sei docenti esperti in sperimentazione animale.
4. I componenti dell'OPBA non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse con l'eventuale ricerca sperimentale sottoposta a valutazione da parte dello stesso Organismo.

#### **Art. 11 - Responsabile del benessere e della cura degli animali**

1. Il Responsabile del benessere e della cura degli animali è la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti.
2. Il Responsabile del benessere e della cura degli animali, inoltre:
  - a. valuta le richieste di accesso allo Stabilimento Utilizzatore e rilascia le necessarie autorizzazioni;
  - b. redige e monitora in collaborazione con i medici veterinari le procedure operative standard (SOP);
3. Il Responsabile del benessere e della cura degli animali è individuato dal Rettore, sentito il Direttore generale, tra il personale tecnico-amministrativo specializzato in materia.

#### **Art. 12 - Medico veterinario designato**

1. Ogni stabilimento utilizzatore dell'Ateneo, munito di autorizzazione ministeriale, deve avere un medico veterinario designato.
2. Il medico veterinario designato è un esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, il quale prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
3. Il medico veterinario designato controlla la salute degli animali in sperimentazione ed effettua l'assistenza sanitaria svolgendo attività di controllo sul benessere degli animali nelle diverse fasi di sperimentazione, predisponendo anche il monitoraggio sanitario su base annuale per garantire lo stato di salute degli animali e la salubrità degli ambienti.
4. Il medico veterinario designato componente dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) è individuato dal Rettore, sentito il Direttore generale.

#### **Art. 13 - Tecnologo, tecnico stabularista, stabularista**

1. Il tecnologo deve possedere le competenze necessarie all'espletamento di attività specialistiche di ricerca previste nelle diverse piattaforme dell'Area Preclinica del Centro, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a. punto 2.
2. Il tecnico stabularista, oltre alle mansioni dello stabularista, collabora con i medici veterinari all'infermeria degli animali ed applica le procedure sperimentali di allevamento sia per la gestione e mantenimento delle colonie stabulate, sia per la cura ed assistenza degli animali in fase sperimentale, secondo le raccomandazioni FELASA B (*Federation for Laboratory Animal Science Associations*).
3. Lo stabularista ha le competenze e le mansioni definite nelle linee guida FELASA A (*Federation of European for Laboratory Animal Science Associations*).

#### **Art. 14 - Attività gestionale, risorse e sostenibilità finanziaria del Centro**

1. Per il proprio funzionamento, il Centro è dotato di specifica autonomia gestionale.
2. Il Centro propone al Consiglio di amministrazione appositi tariffari volti ad incentivare gli utilizzatori interni dell'Ateneo e ad attrarre soggetti pubblici e/o privati per lo sviluppo dell'attività di ricerca.
3. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone:
  - a) delle risorse ordinarie, assegnate annualmente, e di eventuali risorse straordinarie;
  - b) dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici e privati;
  - c) di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti alle tematiche del Centro;
  - d) dei proventi propri e da prestazioni in conto terzi ed altre prestazioni esterne a pagamento, sulla base delle percentuali delle quote di distribuzione tra Ateneo e Centro;
  - e) di ogni altra entrata acquisita dal Centro.

#### **Art. 15 - Strutture, attrezzature, personale del Centro**

1. Il Centro si articola in due strutture funzionali alla sperimentazione animale:
  - a) Lo Stabilimento Utilizzatore, denominato CAPIR-SUU, che si compone di:
    1. Stabulario della Torre Biologica (StTB);
    2. Area Preclinica (AP), comprendente le seguenti piattaforme:
      - Piattaforma "SAIF (*Small Animal Imaging Facility*)";
      - Piattaforma "Animal Models";
      - Piattaforma "Behaviour";
      - Piattaforma "ZebrafishLab";
      - Piattaforma "ChickEmbryoLab";
      - Piattaforma "NeuralNetworksLab";
      - Piattaforma "ExVivoLab";
      - Piattaforma per la chirurgia mininvasiva sperimentale, "UMES" (Unit of minimally invasive experimental surgery), sottoposta anch'essa ad autorizzazione ministeriale ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori piattaforme potranno essere istituite su delibera del Comitato di Gestione, dandone comunicazione agli organi competenti.

b) Lo Stabilimento Utilizzatore Decentrato, che si compone di:

1. Stabulario dell'Edificio 2 della Cittadella Universitaria (StCU).

2. Il Centro dispone, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività, di un proprio patrimonio, costituito dalle apparecchiature in dotazione e dai relativi accessori, nonché da tutte quelle che verranno successivamente acquistate con propri fondi o per trasferimento da altre strutture dell'Ateneo. Le apparecchiature del Centro hanno sede presso i locali del CAPIR.

3. Il Centro si avvale, per lo svolgimento della propria attività, del personale assegnato dalla Direzione generale di Ateneo, secondo le specifiche competenze.

#### **Art. 16 - Smaltimento rifiuti**

1. Lo smaltimento di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari prodotti dall'Università degli Studi di Catania.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Catania, nonché alla disciplina vigente in materia di sperimentazione animale.

***Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.***